



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N° 571 del 10/07/2026

Prot. _____

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN CORSO GIUSEPPE GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E VIA FRA GESUALDO MELACRINO E IN VIA CAIROLI - LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – IL GIORNO 14 LUGLIO 2026

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta con prot. 181738e. del 10.07.2026 a firma della sig.ra Ariobazzani Maria Luisa, nata a Reggio di Calabria il 29.11.1979 ed ivi residente in via Gebbione n. 33, Codice Fiscale RBZMLS79S69H224Y, PEC. domoteksrl@arubapec.it; con la quale si richiede l'emissione di un nuovo provvedimento di modifica della circolazione in Corso Giuseppe Garibaldi altezza civ. 527 per lavori di posizionamento sul lastrico solare di materiali finalizzati alla realizzazione di un impianto di climatizzazione al servizio dell'immobile in fregio al Corso Garibaldi civ. 527 e contestualmente l'autorizzazione al transito per il mezzo di cantiere sul Corso Garibaldi.

Vista l'autorizzazione rilasciata dal SUAP con prot. n. 180227 del 09.07.2026

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dalle ore 07.00 alle ore 09.00 del 14.07.2026

in Corso Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Fra Gesualdo Melacrino

- l'interdizione al transito veicolare e pedonale;
- la creazione di un percorso pedonale protetto ed alternativo per l'area oggetto delle lavorazioni a tutela dell'incolumità dei residenti e degli utenti della strada ;

in via Cairoli, nel tratto compreso tra via Corso Giuseppe Garibaldi e via San Francesco da Paola

- l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione coatta o forzata ambo i lati

AUTORIZZA

in deroga al divieto di circolazione e sosta ivi esistente il transito e la sosta, giusto senso di marcia da Piazza Garibaldi al Corso Garibaldi fronte civ. 527 per il mezzo di cantiere con uscita dalla via Cairoli

Prescrizioni

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori e per essa dal Richiedente;

i mezzi autorizzati dovranno procedere ad una velocità di 10 km/h con obbligo di precedenza ai pedoni

i mezzi autorizzati procedano conformemente alla segnaletica vigente nell'area occupando solo l'area di cantiere richiesta, come contenuto nella nota citata in premessa;

apporre in tutte le vie affluenti e confluenti il tratto interessato all'interdizione presegnalamento della chiusura

La stessa Ditta dovrà :

- approntare a propria cura e spese le aree di cantiere delimitandole nonchè dotandole di tutta la segnaletica diurna a norma dell'art. 21 del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- apporre la segnaletica con almeno 48/H di anticipo e comunicare all'Ufficio tecnico del traffico con apposito verbale la data e l'ora della messa in opera all'indirizzo: polizia_municipale@pec.reggio-calabria.it ;
- Tutta la segnaletica prevista dal presente dispositivo dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.s. e regolativo Regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto del M.I.T. Del 10.07.2002 (G.U. 26/09/2002)

La medesima ditta è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inadempimento di ogni clausola prevista dal presente dispositivo ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine delle disposizioni oggetto della presente ordinanza.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 10.07.2026

**Il Responsabile dell'Ufficio
Funzionario**

Dott.sa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco


